

Sentenza: n. 273 del 13 luglio 2007

Materia: Impiego pubblico nelle camere di commercio

Giudizio: conflitto di attribuzioni tra enti

Limiti violati: articoli 4, numero 8, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige), articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento)

Ricorrente: Regione Trentino Alto-Adige

Oggetto: articoli 1, comma 2, 4 e 5 del decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006 (Definizione ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per le Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007)

Esito: accoglimento del ricorso

Estensore nota: Caterina Orione

La Regione Trentino Alto-Adige propone ricorso per conflitto di attribuzioni avverso il decreto ministeriale 8 febbraio 2006 che detta indicatori di equilibrio economico finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007 per le camere di commercio.

L'atto, il cui fondamento normativo è il comma 98 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2005, all'articolo 1, comma 2, prevede espressamente l'applicabilità delle disposizioni in esso contenute anche nelle regioni a statuto speciale, diversamente da quanto disposto al comma 569 dell'articolo 1 della stessa legge finanziaria 2005, che recita: "Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti".

La Regione Trentino Alto Adige ritiene illegittime le disposizioni del decreto ministeriale, lesive della proprie attribuzioni costituzionali, in quanto violano l'articolo 4, numero 8, dello Statuto che prevede la competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento delle camere di commercio, l'articolo 16 dello Statuto che dispone la relativa potestà amministrativa nelle

materie in cui la regione ha emanato norme legislative. La ricorrente, nella denegata ipotesi che le funzioni amministrative (l'ambito del decreto non è circoscritto a criteri ed indici per il contenimento della spesa per il personale, ma *istituisce un sistema di gestione amministrativa delle camere di commercio*) competano allo Stato, lamenta altresì la violazione degli articoli 2 (Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale), 3 (Atti amministrativi statali di indirizzo e coordinamento), 4 (Funzioni amministrative) del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto-Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento).

La Corte Costituzionale, richiamate le norme statutarie invocate ed anche la sentenza n. 477 del 2000 (conclusiva del giudizio di legittimità costituzionale della normativa della Regione Trentino Alto-Adige in materia di ordinamento delle camere di commercio) che ha riconosciuto le camere di commercio quale *parte del sistema complessivo della finanza regionale*, in quanto le spese per il personale sono a carico del bilancio regionale, accoglie il ricorso.

Solo le norme fondamentali di riforma economico-sociale possono essere limitative della competenza statutaria esclusiva e tale carattere non rivestono le disposizioni relative a criteri e limiti puntuali a specifiche voci di spesa, ivi comprese quelle per assunzioni a tempo indeterminato, come affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 169 del 2007).